



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO**

BANDO DI GARA

Procedura aperta - appalto di lavori
Criterio del minor prezzo

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI CON CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO POST-SISMA PER IL RECUPERO DELLA CHIESA DI CORTE TORRIANA – COMUNE DI SERRAVALLE A PO (MN).
CUP H21E17000430001 - CIG 8451792F62**

Il Responsabile di Procedimento della C.U.C. **rende noto che questo Ufficio**

HA INDETTO

una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento in appalto dei lavori di riparazione e miglioramento sismico post-sisma per il recupero della chiesa di Corte Torriana – COMUNE DI SERRAVALLE A PO (MN).

1. STAZIONE APPALTANTE DURANTE LA FASE DI GARA:

Centrale Unica di Committenza Oltrepò Mantovano

Via Martiri di Belfiore 7 – Quistello (MN) – Cap. 46026.

Tel: **0376.1950038** interno 3 - C.F./P.IVA 93012120205

PEC: cuoltrepomantovano@pec.it, sito: www.cuoltrepomantovano.it

Responsabile del procedimento di gara: Arch. Stefano Righi

La Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano agisce quale stazione appaltante per la fase di scelta del contraente. Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno svolte dal Comune di SERRAVALLE A PO.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di SERRAVALLE A PO (MN)

Piazza Manzoni, 5 – SERRAVALLE A PO (MN) – Cap. 46030

Pec: comune.serravalleapo@pec.regione.lombardia.it

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016: Ing. Enrica Morselli,
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di SERRAVALLE A PO (MN).

2. OGGETTO:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in appalto dei lavori di riparazione e miglioramento sismico post-sisma per il recupero della chiesa di Corte Torriana – COMUNE DI SERRAVALLE A PO (MN).

L'appalto dovrà essere svolto secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale.

CIG (Codice Identificativo gara): 8451792F62

I lavori in appalto vengono classificati come "Lavori di riparazione e ripristino" - CPV 45453000-7



L'appalto ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che le varie prestazioni che saranno oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di lavori e, peraltro, la suddivisione non risulta economicamente conveniente.

3. DURATA E VALORE DELL' APPALTO:

Il termine complessivo di esecuzione dell'appalto è pari a 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo i termini e le modalità indicate nel cronoprogramma.

Il valore dell'appalto L'importo complessivo dell'appalto è pari a **Euro 948.527,39** (IVA esclusa) così composto:

- Euro **865.136,72** IVA esclusa, per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso
- Euro **83.390,67** IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera sono stimati in complessivi Euro **575.147,45**, come si evince dall'elaborato 19 "Quadro incidenza manodopera" allegato al Progetto esecutivo a base gara.

Si rimanda per completezza all'art. 3.2 "Importi e categorie dei lavori oggetto dell'affidamento" del disciplinare di gara.

4. LUOGO DI ESECUZIONE:

I lavori in questione avranno luogo nel territorio comunale di SERRAVALLE A PO (MN).

5. SOPRALLUOGO:

Il sopralluogo sulle aree oggetto dei lavori è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. In caso di procuratore/delegato, il partecipante al sopralluogo deve, in quella sede, consegnare all'incaricato della Stazione Appaltante documentazione (quale copia della procura speciale ovvero atto di delega) attestante il possesso dei necessari poteri. Alla delega deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante, in corso di validità.

L'Amministrazione aggiudicatrice (Comune di Serravalle a Po), nella persona del RUP o suo delegato, rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In riferimento al sopralluogo, si precisa che:

- a) il sopralluogo da parte dei singoli concorrenti dovrà essere effettuato, nei giorni feriali (sabato escluso), previa richiesta scritta da inoltrare via e-mail, entro il giorno 06.11.2020 all'ufficio tecnico del Comune di Serravalle a Po: e-mail: lavoripubblici@minciopo.it. indicando espressamente nell'oggetto il "CUP H21E17000430001" dell'intervento.

Nella menzionata richiesta, il concorrente dovrà indicare un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere la convocazione per il sopralluogo da parte del Comune di Serravalle a Po;

- b) sulla base delle richieste pervenute, l'Amministrazione aggiudicatrice stilerà un calendario dei sopralluoghi e comunicherà a ciascun concorrente la data, l'ora ed il luogo del relativo sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un



rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 cov. In l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante la Piattaforma SINTEL.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria;
- b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Per la comprova dei requisiti la centrale unica di committenza acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: si veda il successivo punto 7.3).

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I Concorrenti devono essere in possesso, dei seguenti requisiti, pena l'esclusione alla procedura:



a) attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione, ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire, di cui fornisce i seguenti dati identificativi:

- I) identità della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione;
- II) data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza;
- III) categorie di qualificazione e relative classifiche di importo; nel caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, che non possiedono l'attestazione di qualificazione, si applicano le norme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, il concorrente deve essere in possesso delle attestazioni SOA di cui al precedente punto 3.2.

In caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti: il requisito deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo e dalle mandanti/consorziate nelle misure previste dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione.

Per la categoria OG2 è richiesta l'attestazione SOA, in classifica III o superiore, e per la categoria OS2A, è richiesta l'attestazione SOA, in classifica II o superiore, regolarmente autorizzate, in corso di validità, che documentino la qualificazione per costruzione, ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire, di cui fornisce i seguenti dati identificativi:

- I) identità della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione;
- II) data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza;
- III) categorie di qualificazione e relative classifiche di importo; nel caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, che non possiedono l'attestazione di qualificazione, si applicano le norme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 50/2016.

7.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

È fatto obbligo agli operatori economici, che intendono riunirsi o si sono riuniti in Raggruppamento Temporaneo, di indicare in sede di gara le parti delle lavorazioni che intendono assumere, nel rispetto di quanto sopra indicato.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.



Il requisito della “Attestazione SOA” di cui al punto 7.3, deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo e dalle mandanti/consorziate nelle misure previste dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010.

7.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO:

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Si precisa inoltre, che l’avvalimento non è ammesso:

- ai sensi dall’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per l’attestazione S.O.A. nella categoria OG 11;
- ai sensi dell’art. 146 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per attestazione S.O.A. nella categoria OS2-A.

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.2.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la C.U.C. impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara/RDP della CUC richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di



avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Centrale di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO:

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, ed è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano, a suo carico, i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Per maggiori dettagli vedasi tabella di cui all'art. 3.2 del disciplinare di gara.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

11. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad **Euro 17.302,73** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.



L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il seguente conto corrente:

intestatario	Centrale Unica di Committenza- Consorzio Oltrepo' Mantovano
Presso	Banca MPS Spa, filiale di Quistello
IBAN	IT 98J 01030578400000 10365028
Codice BIC – SWIFT	PASCITM1070
Causale	Garanzia Gara CIG 8451792F62

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- prevedere quale beneficiario la Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepo' Mantovano, in qualità di S.A. durante la fase di gara;
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018
- avere validità per 12 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;



- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante – formato p7m;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 purché sia presente il codice di controllo.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la già menzionata certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per la **stipula del contratto di appalto**, da sottoscrivere con il Comune di Serravalle a Po -MN, l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre:



- garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata dai soggetti e con le modalità di cui al citato articolo, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale o a maggiore importo calcolato secondo l'articolo citato.

La suddetta garanzia avrà validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudò delle opere.

- polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 con i seguenti massimali:
 - della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale sarà pari Euro 1.000.000,00, a causa della particolare complessità e delicatezza dell'esecuzione dell'intervento.

La garanzia deve essere **firmata digitalmente dal fideiussore – formato p7m, ovvero presentata in altro formato purché sia presente il codice di controllo; in entrambi i casi deve essere allegato il documento attestante i poteri di firma del soggetto garante.**

Si precisa che la garanzia richiesta deve essere conforme agli schemi tipo contenuti nel D.M. 31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

12. VARIANTI:

Sono ammesse varianti ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 149 D.Lgs. 50/2016.

13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. DATA DELLA GARA.

L'offerta completa, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà pervenire mediante la piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito www.ariaspa.it presso la quale l'operatore economico dovrà risultare accreditato/qualificato per la Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano, attraverso la documentazione di gara appositamente creata dalla stazione appaltante per la procedura.

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 16.11.2020.

Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato conformemente a quanto previsto dall'art. 60 D. Lgs. 50/2016 e smi.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il suddetto termine.

Penà l'esclusione dalla gara, l'offerta si dovrà comporre della **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, dell'**OFFERTA ECONOMICA**.

14. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016.

15. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento dell'appalto oggetto del presente bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:



cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura delle buste telematiche:

- ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora e il giorno stabiliti;
- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura delle buste telematiche:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.

L'inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti e/o integrazioni in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, tutte le offerte ad esso relative saranno escluse.

16. ALTRE INFORMAZIONI

1. L'appalto viene aggiudicato ai sensi degli art. 94 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e smi.
2. L'ente committente può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Tutte le dichiarazioni richieste:
 - a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
 - b) devono essere sottoscritte digitalmente dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016.
5. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
6. Si richiama l'obbligo di osservanza dell'art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
7. Non sono ammesse offerte parziali.
8. Gli importi devono essere espressi in euro.
9. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In data successiva all'adozione e pubblicazione della proposta di aggiudicazione da parte della C.U.C. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.
10. **L'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016, dell'art. 5 comma 2 D.M. 02.12.2016 e smi.**
11. L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione delle offerte ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.



12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.
13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio economico si procederà mediante sorteggio.
14. Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare l'appalto al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.
15. L'Amministrazione aggiudicatrice, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'[articolo 108](#) ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'[articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

17. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy – Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 - I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di SERRAVALLE A PO e dal Consorzio Oltrepò Mantovano per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, altresì, ai fini della eventuale verifica delle offerte anomale, della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- Al personale della CUC che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- Ad eventuali soggetti esterni facenti parte della commissione di aggiudicazione;
- Agli uffici del Comune ai fini dell'esecuzione del contratto;
- Ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del Codice e dalla legge 241/1990 e s.m.i.;

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura in oggetto.

18. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente disciplinare sono devolute, in via esclusiva ed inderogabile, alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, competente per il Foro di Mantova: - TAR Lombardia, Sezione di BRESCIA - rimanendo esclusa la competenza arbitrale.



Note:

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito del Comune/Profilo di committente: <https://www.cuoltrepomantovano.it> nonché sulla piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito <https://www.ariaspa.it> presso la quale l'operatore economico dovrà risultare accreditato per la Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano per poter partecipare alla gara.

Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimento potranno essere formulati dagli operatori esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SINTEL entro e non oltre il termine perentorio di giorni 10 antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Verrà data risposta ai quesiti formulati entro il termine di giorni 6 dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti, è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

N.B. Data la pluralità degli elaborati di progetto di cui alla presente procedura di gara e l'impossibilità oggettiva di caricamento sulla piattaforma telematica SINTEL, si comunica che gli Operatori economici interessati a partecipare, avranno facoltà di prendere visione ovvero richiedere copia informatica degli stessi presso l'Ufficio tecnico del Comune di SERRAVALLE A PO (MN) P.za Manzoni, n. 5, previo appuntamento, tramite richiesta scritta all'indirizzo mail: lavoripubblici@minciopo.it.

Il Responsabile di Procedimento della C.U.C.
Arch. Stefano Righi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n° 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.